Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 2 giugno 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *Gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 1° e 2° del vol. VII e del fascicolo 1° vol. VIII, edizione normale anno 1937-XVI; del fascicolo dal 10° al 12° del vol. I e del fascicolo 1°, 2° e 3° vol. II, edizione economica anno 1938, nonchè delle segnature da 69 a 74, edizione economica anno 1937-XVI.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula - Roma - nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2719.
Modificazioni al R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, recante norme relative al contratto di impiego ed alle mansioni del personale da assumere nell'Amministrazione postale telegrafica con contratto a termine . . . . Pag. 2154

1938

LEGGE 18 aprile 1938-XVI, n. 622.
Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali di complemento e di quelli della riserva provenienti dal complemento . . . . Pag. 2155

LEGGE 18 aprile 1938-XVI, n. 623.
Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra. Pag. 2155

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 624.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 111, recante agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari . . . . . . Pag. 2156

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 625.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti . . . . . . Pag. 2156

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1938-XVI, n. 626.
Nuove concessioni di temporanee importazioni ed esportazioni . . . . Pag. 2156

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 627.
Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana . . . Pag. 2157

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 628.
Accettazione da parte dello Stato della donazione di una statuetta in legno dell'epoca pre-colombiana . . . Pag. 2159

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 629.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congrega e Monte del SS.mo Nome di Gesù nell'atrio di S. Domenico Maggiore e dell'Arciconfraternita di S. Maria dell'Anima della Naziona Tedesca, con sede in Napoli . . . . . Pag. 2159

REGIO DECRETO 24 febbraio 1938-XVI, n. 630.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 16 Chiese in provincia di Bergamo . . . . Pag. 2159

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 631.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Pesaro . . . . Pag. 2159

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 632.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 3 Chiese in provincia di Bergamo . . . . Pag. 2159

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 633.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giuseppe, in Ferrandina (Matera) . . . . Pag. 2159

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 634.
Autorizzazione alla Regia Accademia di belle arti di Firenze ad accettare un legato . . . . Pag. 2159

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 635.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Francesco Trani » di Salerno . . . . Pag. 2159

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1938-XVI.
Caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti . . . . Pag. 2160

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1938-XVI.
Tariffe speciali ferroviarie per i viaggi sul percorso Conegliano-Vittorio Veneto e viceversa . . . . Pag. 2160

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1938-XVI.
Norme tecniche per l'esportazione delle pesche . Pag. 2160

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1938-XVI.
Norme tecniche per l'esportazione delle susine . Pag. 2164

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1938-XVI.
Norme tecniche per l'esportazione dell'uva da tavola. Pag. 2167

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti. Pag. 2170

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma . . . . Pag. 2170

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, concernente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici . . . . Pag. 2171

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Delimitazione del perimetro di contribuenza alla spesa relativa alla strada di bonifica Bracciano-Castel Giuliano (Roma) . . . Pag. 2171

Ministero delle finanze:
Ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di Cassa . . . . . . Pag. 2171
Bollettino ufficiale della grande Lotteria automobilistica di Tripoli - Manifestazione maggio 1938-XVI « XII Gran Premio Tripoli » . . . . Pag. 2171
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2173
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 2174

Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 4 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578 . . . . . . Pag. 2176

CONCORSI

Ministero dell'interno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova. Pag. 2184

Regia prefettura di Ascoli Piceno: Graduatoria del concorso al posto di veterinario capo direttore del macello di Ascoli Piceno . . . . Pag. 2184

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 2 GIUGNO 1938-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento dei premi n. 22: **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima elettrica delle Calabrie, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 30 aprile 1938-XVI. — **Società anonima Tramvie elettriche briantee, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1938-XVI. — **Società anonima Stabilimento di arti grafiche Luigi Salomone, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1938-XVI. — **Società anonima « Edison », in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per le Forze Idrauliche della Liguria « S.F.I.L. », in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1938-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Isorno » Società anonima Costruzione Esercizio Impianti Idroelettrici, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1938 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Elettrica Bresciana, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 7 maggio 1938-XVI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 novembre 1937-XVI, n. 2719.
Modificazioni al R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, recante norme relative al contratto di impiego ed alle mansioni del personale da assumere nell'Amministrazione postale telegrafica con contratto a termine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;
Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei sottoindicati articoli del sopracitato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, sono modificate come segue:

Art. 4. — Gli impiegati ausiliari sono applicati a tutti i servizi attivi esecutivi e d'ordine postali e telegrafici, nonchè ai lavori a cottimo negli uffici amministrativi contabili centrali e provinciali.

Il Ministero potrà autorizzare che siano affidate ai detti impiegati altre attribuzioni normalmente proprie del personale di 2ª categoria.

Gli agenti subalterni ausiliari sono adibiti a mansioni subalterne e di fatica, compresi i servizi di pulizia ed il recapito dei telegrammi e degli espressi.

Art. 13. — Al personale ausiliario potrà essere concesso, oltre al riposo settimanale retribuito, un congedo annuale con diritto a retribuzione che non superi i trenta giorni.

In caso di assenza per malattia debitamente accertata, il personale stesso conserva la retribuzione fino al limite di venti giorni all'anno.

Qualora però non abbia ancora usufruito del congedo annuale nel limite massimo di cui al comma precedente, conserva la retribuzione fino allo scadere del cinquantesimo giorno di assenza complessiva nell'anno fra congedo e malattia.

Per giustificati motivi di famiglia il personale ausiliario può, a domanda, essere esentato dal servizio con perdita dell'intera retribuzione: tale assenza non potrà avere durata maggiore di sei mesi.

In caso di malattia, debitamente accertata, le assenze non retribuite oltre le 20 suddette, non potranno protrarsi al di là di un anno. Due periodi di assenza per motivi di salute, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'assenza.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda assenza non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di assenza per infermità o per motivi di famiglia non può superare i diciotto mesi in un quinquennio.

Scaduti i periodi massimi suddetti l'impiegato o l'agente ausiliario che risulti inabile per infermità a riassumere servizio, è licenziato.

L'impiegato o l'agente ausiliario che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere del periodo di assenza consentito non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Nei casi d'infortunio o di malattia causata dal servizio saranno adottate per gli ausiliari le norme speciali emanate dalla Amministrazione per il personale non di ruolo.

L'Amministrazione conserva il posto agli ausiliari chiamati alle armi per obbligo di leva, i quali si ripresentino alla Direzione dalla quale dipendevano per riassumervi servizio entro dieci giorni dalla data del congedamento dalle armi.

Art. 14. — Al personale ausiliario con contratto a termine sono applicabili le seguenti punizioni:

1° il richiamo per lievi mancanze;

2° l'ammenda da lire 5 a lire 50 per recidiva o maggiore gravità delle mancanze predette;

3° la sospensione dal servizio e dall'intera retribuzione da uno a venti giorni, per contegno non corretto, riprovevole condotta, insubordinazione, o per altra grave mancanza;

4° il licenziamento, per recidiva o maggiore gravità di tali mancanze e per qualsiasi altro fatto o motivo che renda incompatibile l'ulteriore permanenza dell'impiegato o dell'agente in servizio.

La sospensione è inflitta dal direttore generale.

Il licenziamento è deciso dal Ministro previo parere del Consiglio di amministrazione.

Le punizioni di cui ai numeri 3 e 4 sono inflitte dopo vagliate le giustificazioni prodotte dall'interessato in seguito alle necessarie contestazioni.

Nel caso che l'impiegato o l'agente ausiliario fosse sottoposto a giudizio per delitto, saranno osservate, per analogia ed in quanto applicabili, le norme in materia vigenti pel personale di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 147. — MANCINI.

LEGGE 18 aprile 1938-XVI, n. 622.

Decentramento del servizio della determinazione degli stipendi degli ufficiali di complemento e di quelli della riserva provenienti dal complemento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione degli stipendi degli ufficiali, eccettuati quelli di cui al comma seguente, è fatta con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali di complemento ed a quelli della riserva, provenienti dal complemento, è fatta con decreti dei comandanti di Corpo d'armata e del comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, da registrarsi alla Corte dei conti, cui saranno trasmessi pel tramite della ragioneria centrale del Ministero della guerra ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 aprile 1938-XVI, n. 623.

Nuove disposizioni sul reclutamento del personale d'ordine per il ruolo dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 13 e 20 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, recante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e l'istituzione di un ruolo d'impiegati d'ordine del gruppo *C*, per l'Amministrazione centrale della guerra, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 13. — Oltre agli impieghi di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri, possono anche aspirare ai posti del ruolo degli

impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'art. 20 ».

« Art. 20. — Il reclutamento ai posti complessivamente vacanti nel ruolo degli impiegati d'ordine di cui all'art. 19, sarà effettuato tra i sottufficiali del Regio esercito, aventi dai dodici ai venti anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami. I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado 12° (applicati).

I posti messi a concorso fra i sottufficiali e rimasti vacanti saranno conferiti mediante pubblico concorso per esami. La nomina dei vincitori al grado 13° (alunno d'ordine) e la promozione al grado superiore avranno luogo con l'osservanza dell'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395 ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 2.

I posti del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, vacanti alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, saranno conferiti mediante pubblico concorso per esami di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Rimangono in vigore le norme dell'art. 13 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, nei riguardi dei sottufficiali cui sono state già attribuite le mansioni di applicato presso l'Amministrazione centrale della guerra a termine dell'articolo medesimo.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 624.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 111, recante agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 111, recante agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 625.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1938-XVI, n. 626.
Nuove concessioni di temporanee importazioni ed esportazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti di temporanee importazioni ed esportazioni;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T.I.	Termine massimo per la riesportaz.
Rame in lastre, verghe e nastri	per la fabbricazione di munizioni (concessione valevole fino al 31-12-1938)	kg. 100	un anno
Lino greggio	per la fabbricazione di manufatti da esportare (concessione valevole fino al 31-12-1939)	kg. 100	un anno
Gomma lacca naturale	per essere sbianchita (concessione valevole fino al 30-6-1939)	kg. 100	sei mesi

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate in via provvisoria per i seguenti prodotti:

a) *Olio minerale lubrificante raffinato anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° C. non superiore a 3 Engler oppure con viscosità a 50° C. non inferiore a 25 Engler*: per la fabbricazione di cavi elettrici.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1939.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1036).

b) *Semi di zucca*: per essere tostati.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1036).

c) *Candele di accensione*: destinate al completamento ed alla rifinitura delle vetture automobili e degli autocarri.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1939.

(R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 668).

d) *Penne e piume gregge*: per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706).

Art. 3.

La concessione della temporanea importazione di scatole pieghevoli di cartone: destinate all'imballaggio esterno di conserve alimentari e di formaggi, è prorogata, alle stesse condizioni in atto vigenti, fino al 30 giugno 1940.

Il termine massimo per la riesportazione è elevato ad un anno.

(R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74, e successivamente prorogato).

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 173. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1938-XVI, n. 627.

Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle Colonie, modificato col R. decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2326, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928-VIII, n. 2942;

Visto l'art. 4 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, concernente l'attribuzione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra, ai militari, o alle loro famiglie, di truppe operanti nelle Colonie;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926-IV, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni del predetto R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621;

Visto il R. decreto 28 aprile 1937-XV, n. 1118, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dopo il 5 maggio 1936-XIV abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale;

Visto l'art. 3 del R. decreto 10 maggio 1937-XV, n. 2463, che aggiorna il R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, e il R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, riguardanti la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 138 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'art. 76 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono da ritenersi utili, per il personale che vi abbia preso parte e agli effetti della concessione dei benefici di cui alle vigenti disposizioni di legge, i seguenti cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana, ad immediato contatto col nemico:

GOVERNI E SETTORI	REGIONI O TERRITORI DOVE SI SONO SVOLTI I CICLI OPERATIVI (6 maggio 1936 - 15 dicembre 1937)	DURATA DEI CICLI OPERATIVI	
Territorio del Governo Eritrea	Regione Uogherà (o Uoggerat) - Zona Mai Duban (nord-ovest Quoram)	1-11-37	15-12-37
Territorio del Governo Amara	Regione Lasta	6- 5-36	31-12-36
		1- 8-37	15-12-37
	Zone militari:		
	Beghe Meder (o Beghemeder) - Lasta	1- 5-37	15-12-37
	Goggiam	1- 6-37	15-12-37
	Uollo Jeggiù	1- 8-37	15-12-37
	Gondar	1- 8-37	15-12-37
	Semien	1-11-37	15-12-37
Territorio del Governo dei Galla e dei Sidama	Territori di Mega - Moiale - Iavello - Agheremariam	6- 5-36	13-10-36
	Territorio di Irgalem	14-10-36	8- 1-37
	Territori di Chevena - Arbagoma - Iebanò - Bubbe - Monte Abarò - Lago Sciala - Guraghe	9- 1-37	31- 3-37
	Regione Beni-Sciangul	26-11-36	31- 1-37
	Territori di Lekemti - Ghimbi - Saio (Dembidollo) - Gimma - Gore - Bonga - Caffa - Gambela - Magi	1-10-36	31- 3-37
	Regioni di Contà - Cullò - Gofa - Cuccia - Burgi - Gardulla - Baco - Laghi Stefania e Rodolfo - Lieca - Sibu - Alaltù - Limmu sett. - Ibantù - Gidda - Amorro - Horro - Lekemti - Limmu - Ennaria - Nonno	1- 3-37	30- 6-37
	Regioni Limmu - Ennaria - Guraghe - Gambatta - Uolisò - Silte - Marequò - Moccia - Scioa - Ghimira	1- 6-37	31- 8-37
	Frontiera del Kenia - regioni Tertale - Amar Cocche - Laghi Stefania e Rodolfo	14- 7-37	22-10-37
	Territorio Moccia - Jechi - Gurrafarda	15-11-37	15-12-37
	Regioni Limmu Ennaria - Nonno - Cellia - Gudrù - Uolisò	1- 9-37	15-12-37
	Regioni Lekemti - Alaltù - Limmu settentrionale - Ibantù - Giddà - Amorro - Horro	11-12-37	15-12-37
Territorio del Governo Harar	Giggiga e frontiera Somalia inglese - Hararino (Harar - Abdulla Conduda - Combulcià - Gildessa - territorio tra F. Gobelli e F. Dacata) - Cercer - Garamulata - Dire Daua (settore ferroviario orientale - frontiera Somalia francese) - Assabot - Anasc Arussi - Arbagoma - Chevennà - Regione Laghi (Auasa - Sciala - Zuai) - Bale - Valle Harraua	6- 5-36	30- 4-37
	Dancalia Hararina	18-12-36	25- 5-37
	Cercer	1- 7-37	31- 8-37
	Arussi - Garamulata	1- 5-37	15-12-37
Territorio del Governo Somalia	Regioni di Imi - Elomedò	6- 5-36	30- 9-36
Governatorato di Aba Piazza di Addis Abeba	Operazioni contro ribelli in conseguenza attacchi alla capitale	6- 5-36	30- 9-36
Settore Nord Orientale	Zona Debra Brehan - Scianò - Ancober - Ficcé - Mullò - Iarsò - Marabetiè - Mugher - Tegulet - Mens - Salalé	6- 5-36	31-12-36
	Mens - Tegulet - Marabetiè - Insarrò - Daulié - Uairù - Mored - Bulga - Adavergà - Ancoberino - Salalé - Ghimbibiet - Valle Cassam e suoi affluenti - Uoranà - Mugher - Ficcé - Giurrù - Denebà	1- 2-37	15-12-37
Settore Occidentale	Uolmarà - (Olettà)	12- 7-36	28- 7-37
	Mannagascià	4- 9-36	6- 9-36
	Ambò	30-9-36	4-10-36
	Ghindeberat - Mullò - Pianura Shanò - Zona monte Mannagascià - Monte Foveita - Monte Sulultà - Ghedò - Ghibié - Gibatti - Cellia - Limmù - Monte Bocà - Darghié - Dorami - Gudrù	1- 4-37	15-12-37
Settore Occidentale Ferrovia	Regioni monte Bocan - Balci	6- 5-36	30- 9-36
	Regione Mingiar e Scioncorà	1- 5-37	31-12-37
	Presidi ferrovia	1- 7-36	30- 6-37

Art. 2.

Ai fini della concessione delle pensioni di guerra, i cicli di operazione di grande polizia coloniale si estendono a tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana, fino al 31 dicembre 1937-XVI.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 176. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 628.

Accettazione da parte dello Stato della donazione di una statuetta in legno dell'epoca pre-colombiana.

N. 628. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione di una statuetta in legno rappresentante un demone dell'epoca pre-colombiana, proveniente dall'Isola di Pasqua (Oceano Pacifico), fatta allo Stato dal signor Lucarda Giuseppe con atto stipulato in data 13 dicembre 1937-XVI innanzi all'Intendenza di finanza di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*. SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 629.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congrega e Monte del SS.mo Nome di Gesù nell'atrio di S. Domenico Maggiore e dell'Arciconfraternita di S. Maria dell'Anima della Nazione Tedesca, con sede in Napoli.

N. 629. R. decreto 14 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congrega e Monte del SS.mo Nome di Gesù nell'atrio di S. Domenico Maggiore e dell'Arciconfraternita di S. Maria dell'Anima della Nazione Tedesca, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 24 febbraio 1938-XVI, n. 630.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 16 Chiese in provincia di Bergamo.

N. 630. R. decreto 24 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 16 Chiese site nella provincia di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 631.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Pesaro.

N. 631. R. decreto 17 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 4 Confraternite con sede in provincia di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 632.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 3 Chiese in provincia di Bergamo.

N. 632. R. decreto 3 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 3 Chiese site in provincia di Bergamo e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 633.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giuseppe, in Ferrandina (Matera).

N. 633. R. decreto 3 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giuseppe, con sede in Ferrandina (Matera).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 634.

Autorizzazione alla Regia Accademia di belle arti di Firenze ad accettare un legato.

N. 634. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia Accademia di belle arti di Firenze viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta signora Paolina Gazzeri-Parigi, è istituito il premio annuale « Piero Parigi » presso la predetta Regia Accademia, e ne viene approvato il relativo regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 635.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Francesco Trani » di Salerno.

N. 635. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Francesco Trani », con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Salerno, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1938-XVI.

Caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1938-XVI, col quale sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti al saggio di interesse del 5 % anticipato;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti col R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, dei quali sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento con decreto Ministeriale 17 marzo 1938-XVI, sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 28 aprile 1929-VII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 129 del 4 giugno 1929-VII, con le differenze indicate nel decreto Ministeriale 3 aprile 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1934-XII e con la variante apportata nel fondo tipografico del recto del buono. Tale fondo è formato dalla grande corona reale stilizzata posta nel centro avente motivi interni di semicircoli sovrapposti. Detta corona campeggia su un fondino a motivi di linee ondulate, con effetto orizzontale, che occupano tutta la superficie del corpo del buono.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1938-XVI.

Tariffe speciali ferroviarie per i viaggi sul percorso Conegliano-Vittorio Veneto e viceversa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311.36283.4 del 27 gennaio 1938-XVI;

Visto l'art. 3 comma *e*) del R. decreto-legge n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per i biglietti dalle stazioni di Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Soffratta per Vittorio Veneto e viceversa, prezzi speciali adeguati, ma non inferiori a quelli che l'autolinea in servizio tra Conegliano e Vittorio Veneto pratica per lo stesso percorso concorrente.

Art. 2.

Il provvedimento di cui al precedente articolo sarà attuato in via di esperimento per la durata di un anno a partire dalla data che sarà fissata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Benni.

(1929)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1938-XVI.

Norme tecniche per l'esportazione delle pesche.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione delle pesche.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Requisiti qualitativi.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, commercialmente maturi, esenti da lesioni e screpolature non cicatrizzate, da ammaccature, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione commerciale devono considerarsi il diffuso cambiamento del colorito verde esterno (sbiancatura, voltatura, sfioritura), la perdita di peluria (fatta eccezione per la varietà « Trionfo ») e la perdita di opacità.

I frutti debbono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

E' vietata l'esportazione di pesche conservate in frigorifero che abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche e di resistenza (avvizzimento o alterazione di colore della buccia, deficiente consistenza, scarsa succosità o imbrunimento della polpa, perdita od alterazione di sapore, perdita dell'aroma tipico della pesca).

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Debbono essere distinti con la qualifica « extra » i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alle caratteristiche della varietà e della zona di produzione ed immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Debbono essere esportati senza alcuna qualifica i frutti che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possono essere qualificati « extra ».

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata la esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai 16 centimetri, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

con circonferenza superiore a 25 cm.: distinguibile con le lettere *AAA;*

con circonferenza da 23 a 25 cm.: distinguibile con le lettere *AA;*

con circonferenza da 21 a 23 cm.: distinguibile con la lettera *A;*

con circonferenza da 19 a 21 cm.: distinguibile con la lettera *B;*

con circonferenza da 17,5 a 19 cm.: distinguibile con la lettera *C;*

con circonferenza da 16 a 17,5 cm.: distinguibile con la lettera *D.*

E' ammessa una categoria supplementare, da 15 a 16 cm. di circonferenza, per i frutti esportati entro il 31 luglio, distinguibile con la lettera *E.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

per prodotto di qualifica « extra », 6 %, in numero, di frutti con requisiti qualitativi inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per prodotto senza qualifica, 6 %, in numero, di frutti con requisiti anche inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume o dal « mal della scatola » esternamente rilevabile;

10 %, in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non più di un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo e terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle pesche possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. - *Cassettina,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 5-12 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 8-10; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 5; fondo e coperchio di più pezzi longitudinali, larghi non meno di cm. 3, spessi mm. 5, intervallati al massimo di cm. 3, con listelli trasversali di rinforzo.

E' ammesso l'uso dello stesso imballaggio di tipo accatastabile, senza coperchio, con cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3, sporgenti cm. 3 dai bordi delle fiancate e testate.

2. - *Cassetta aperta accatastabile,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza cm. 5-12 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 5; fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti spessi mm. 8; fondo di più pezzi trasversali accostati, spessi mm. 5, inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 4 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione triangolare dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento, oppure smussatura delle tavolette estreme in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di gioco tra il cantonale e il bordo tagliato della tavoletta, mentre i cantonali devono essere inchiodati in modo da risultare sfalsati in dentro di mm. 5 rispetto al bordo inferiore delle testate e fiancate.

La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in lamine di legno tranciato, fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 10.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure esse devono essere ridotte del 20 %.

La tara per imballaggio e materiali di impacco non deve superare il 20 % del peso lordo nel caso di impacco a un solo strato ed il 15 % nel caso di impacco a due o a tre strati.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 7.

Impacco.

Nei vari imballaggi i frutti devono essere impaccati in strati ordinati e preferibilmente con disposizione « diagonale ».

Non è ammesso l'impacco a più di uno strato delle pesche di categoria *AAA* e *AA;* a più di due strati delle pesche di categoria *A, B* e *C,* e a più di tre strati delle pesche di categoria *D* ed *E.* Nelle cassette accatastabili è vietato l'impacco ad uno strato dei frutti delle categorie *C, D* ed *E.*

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità.

E' obbligatorio l'uso di materiale d'impacco atto a proteggere il contenuto dell'imballaggio. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

Fatta eccezione per le pesche impaccate nelle cassette accatastabili, è obbligatorio il completo avvolgimento dei frutti in carta velina bianca, tranne i frutti dello strato superiore che possono essere incartati solo per metà. Negli imballaggi

ad un solo strato è ammesso di impaccare alternativamente frutti non incartati.

In sostituzione dell'avvolgimento in carta velina è ammesso l'uso di « pirottini » o « bicchierini » di carta, preferibilmente bianchi non traslucidi.

Art. 8.

INDICAZIONI ESTERNE.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione secondo le prescrizioni di legge, del diametro di cm. 3 o 5 o 7 in relazione alle dimensioni dell'elemento dell'imballaggio su cui deve essere apposto;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero:

c) prodotto, varietà e facoltativamente l'indicazione di « polpa bianca » o « polpa gialla »;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichetta ben applicata alla testata stessa. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra. Le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Quando particolari circostanze rendano impossibile l'apposizione delle indicazioni sulla testata, le indicazioni stesse possono figurare su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 x 5, saldamente assicurato all'imballaggio.

E' vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 9.

SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 10.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana.

Le ditte che intendono esportare pesche devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All' atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo predisposto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risulti la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, gli imballaggi, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. La distinta sarà sottoscritta dall'esportatore. Uno degli originali di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posto nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo 24 ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente rilascio di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di pesche rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Le spedizioni per l'Inghilterra devono essere presentate con lettera di vettura internazionale o con lettera di vettura del servizio diretto italo-inglese. Nel primo caso le spedizioni devono essere destinate ad una delle seguenti stazioni: Calais, Boulogne, Dunkerque, Dieppe, Ostende tr., Anvers tr., Zeebrugge tr., Gand tr., Vlissingen tr. e Hoek van Holland tr., da cui deve aver luogo la rispedizione per l'Inghilterra. Nel secondo caso le spedizioni devono essere destinate direttamente a Londra.

Le spedizioni per il Belgio e per l'Olanda devono essere presentate con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente a stazioni belghe ed olandesi.

E' fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione.

Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi a disposizione in contrasto con le presenti norme.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di pesche devono essere dichiarate all'atto della loro spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di pesche che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle pesche.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Piemonte	Alba
Liguria	Albenga Andora Ventimiglia
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Mogliano Noale Venezia-Mestre Padova Monselice
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Modena Massalombarda Lugo Imola Cesena
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

(1924)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1938-XVI.
Norme tecniche per l'esportazione delle susine.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV; portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione delle susine.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, commercialmente maturi, esenti da lesioni e screpolature non cicatrizzate, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo grave l'aspetto.

I frutti debbono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

È vietata l'esportazione di susine conservate in frigorifero che abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche e di resistenza.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Debbono essere distinti con la qualifica « extra » i frutti che oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alle caratteristiche della varietà, con sufficiente pruina per le varietà che la comportino ed immuni da difetti che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto.

Debbono essere esportati senza alcuna qualifica i frutti che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possono essere qualificati « extra ».

Art. 4.

CATEGORIE DI CALIBRAZIONE.

E' vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a cm. 8, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

Dalla qualifica « extra » sono esclusi i frutti di circonferenza inferiore a cm. 12.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

con circonferenza superiore a 16 cm.: distinguibile con le lettere *AAA;*

con circonferenza da 14 a 16 cm.: distinguibile con le lettere *AA;*

con circonferenza da 12 a 14 cm.: distinguibile con la lettera *A;*

con circonferenza da 10 a 12 cm.: distinguibile con la lettera *B;*

con circonferenza da 8 a 10 cm.: distinguibile con la lettera *C.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

per prodotto di qualifica « extra », 10 %, in numero, di frutti con requisiti qualitativi inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per prodotto senza qualifica, 10 %, in numero, di frutti con requisiti anche inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume;

10 %, in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non più di mezzo centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo e secondo comma dell'art. 4.

Art. 6.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione delle susine possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. - *Cassettina*, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 5-10 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 8-10; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 5; fondo e coperchio di più pezzi longitudinali, larghi non meno di cm. 3, spessi mm. 5, intervallati al massimo di cm. 3, con tre listelli trasversali di rinforzo; tara massima 20 % del peso lordo nel caso di impacco ad un solo strato e 15 % nel caso di impacco a più strati.

E' ammesso l'uso dello stesso imballaggio di tipo accatastabile, senza coperchio, con cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3, sporgenti cm. 3 dai bordi delle fiancate e testate.

L'uso della cassettina è vietato per l'esportazione di susine non di qualifica « extra ».

2. - *Cassetta aperta accatastabile*, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza cm. 10-11 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 5; fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti spessi mm. 8; fondo di più pezzi trasversali accostati, spessi mm. 5, inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 4 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione triangolare dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento, oppure smussatura delle tavolette estreme in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di gioco tra il cantonale e il bordo tagliato della tavoletta mentre i cantonali devono essere inchiodati in modo da risultare sfalsati in dentro di mm. 5

rispetto al bordo inferiore delle testate e fiancate; tara massima 15 %, del peso lordo.

La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in lamine di legno tranciato, fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 10.

3. - *Gabbietta parallelepipeda chiusa,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 10-12 e le seguenti caratteristiche: quattro cantonali interni a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3; fiancate e testate di due listelli orizzontali larghi cm. 3 e spessi mm. 8 e di listelli verticali interni larghi cm. 3, spessi mm. 5 e intervallati al massimo di cm. 2; in entrambe le testate i listelli verticali possono essere sostituiti da una tavoletta di uguale spessore, intervallata al massimo di cm. 2 da ciascuno dei cantonali; fondo e coperchio di listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 5 ed intervallati al massimo di cm. 2, rinforzati da tre listelli longitudinali esterni larghi cm. 3 e spessi mm. 5, uno per ogni bordo ed uno al centro; tara massima 15 % del peso lordo.

4. - *Paniere con manico,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti caratteristiche: fondo e pareti di lamine intrecciate di legno tranciato, inchiodati o cuciti a listelli esterni orizzontali larghi cm. 2 e spessi mm. 10, costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio, inchiodati a quattro cantonali interni a sezione triangolare con lati uguali di cm. 2,5; tara massima 10 % del peso lordo.

5. - *Cestello con manico,* di legno tranciato o di vimini, del contenuto netto minimo di kg. 3,6 e massimo di kg. 4; tara massima 15 % del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure esse devono essere ridotte del 20 %.

Nella tara massima indicata per ogni imballaggio vanno compresi i materiali d'impacco.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 7.

Impacco.

Le susine con qualifica « extra » devono essere impaccate a strati ordinati e preferibilmente con disposizione « diagonale ».

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità.

E' obbligatorio l'uso di materiale d'impacco atto a proteggere il contenuto dell'imballaggio. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

E' vietato l'incartamento dei frutti non di qualifica « extra ».

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione secondo le prescrizioni di legge, del diametro di cm. 3 o 5 o 7 in relazione alle dimensioni dell'elemento dell'imballaggio su cui deve essere apposto;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichetta ben applicata alla testata stessa. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra. Le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Quando particolari circostanze rendano impossibile l'apposizione delle indicazioni sulla testata, le indicazioni stesse possono figurare su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 x 5, saldamente assicurato all'imballaggio.

E' vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 9.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 10.

Controllo.

Tutte le spedizioni di susine dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della R. dogana.

Le ditte che intendono esportare susine devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più

vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo predisposto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risulti la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, gli imballaggi, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. La distinta sarà sottoscritta dall'esportatore. Uno degli originali di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posto nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo 24 ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente rilascio di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di susine rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Le spedizioni per l'Inghilterra devono essere presentate con lettera di vettura internazionale o con lettera di vettura del servizio diretto italo-inglese. Nel primo caso le spedizioni devono essere destinate ad una delle seguenti stazioni: Calais, Boulogne, Dunkerque, Dieppe, Ostende tr., Anvers tr., Zeebrugge tr., Gand tr., Vlissingen tr. e Hoek van Holland tr., da cui deve aver luogo la rispedizione per l'Inghilterra. Nel secondo caso le spedizioni devono essere destinate direttamente a Londra.

Le spedizioni per il Belgio e per l'Olanda devono essere presentate con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente a stazioni belghe ed olandesi.

E' fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione.

Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi a disposizione in contrasto con le presenti norme.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di susine devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di susine che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle susine.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Lombardia	Milano
Liguria	Albenga
Venezia Tridentina	Bolzano Trento
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Gorizia
Emilia	Bologna Modena Bazzano Vignola Lugo Imola Faenza Cesena
Toscana	Pisa Cascina
Marche e Abruzzi	Porto d'Ascoli
Campania	Napoli
Sicilia	Catania

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1938-XVI.
Norme tecniche per l'esportazione dell'uva da tavola.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, portante norme speciali tecniche per l'esportazione dell'uva da tavola;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione dell'uva da tavola.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

L'uva destinata all'esportazione deve essere costituita da grappoli interi, di peso non inferiore a gr. 100 e con acini maturi, bene attaccati al graspo, sani, puliti, asciutti, turgidi, esenti da screpolature, da lesioni, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza o la commestibilità e di circonferenza non inferiore a cm. 3,5.

Per circonferenza va intesa quella della sezione massima normale all'asse dell'acino.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Deve essere distinta con la qualifica « extra » l'uva che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presenti a grappoli bene sviluppati, del peso minimo di gr. 150, naturalmente spargoli o diradati, con acini di buona colorazione in rapporto alla varietà, di sviluppo commercialmente uniforme, immuni da difetti che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto e di circonferenza non inferiore a cm. 4,5.

Deve essere esportata senza alcuna qualifica l'uva che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possa essere qualificata « extra ».

Art. 4.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili ad ogni grappolo:

per prodotto di qualifica « extra », 10 % di acini con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione ma non inferiori a quelli stabiliti all'articolo 2;

per prodotto senza qualifica, 10 % di acini con requisiti anche inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, fermo il divieto di spedire grappoli con acini lesionati o affetti da marciume;

10 % di acini di circonferenza inferiore ai limiti minimi prescritti negli articoli 2 e 3.

Per prodotto senza qualifica è inoltre ammessa una tolleranza del 20 %, riferita al contenuto di ogni imballaggio, di grappoli interi di peso inferiore a gr. 100 ma non inferiore a gr. 70.

Art. 5.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione dell'uva possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — *Cassetta aperta accatastabile,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 7-10 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 8-10; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 5; fondo di più pezzi intervallati al massimo di cm. 1, inchiodati alle testate, spessi mm. 5, con tre listelli trasversali di rinforzo aggraffati alle fiancate; quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3 sporgenti cm. 3-4 dai bordi delle fiancate e testate; quattro listelli inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione triangolare dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento, oppure smussatura delle tavolette estreme in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di gioco tra il cantonale e il bordo tagliato della tavoletta, mentre i cantonali devono essere inchiodati in modo da risultare sfalsati in dentro di mm. 5 rispetto al bordo inferiore delle testate e fiancate; tara massima 15 % del peso lordo per impacco a due strati e 17 % per impacco ad uno strato, dei grappoli.

La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in lamine di legno tranciato, fissate ai bordi e due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 10. Quando l'altezza non superi cm. 7 anche il fondo può essere in lamine di legno tranciato, con tre listelli di rinforzo.

2. — *Gabbietta troncopiramidale chiusa,* con le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46×28, inferiori centimetri 34 × 16, altezza cm. 17 e le seguenti caratteristiche: fiancate e testate formate di due listelli orizzontali spessi mm. 8 e di listelli verticali spessi mm. 5 che in entrambe le testate possono essere sostituiti da una tavoletta dello stesso spessore; fondo di tavolette combacianti spesse mm. 5; coperchio di cinque listelli longitudinali e di tre listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 5; tara massima 15 % del peso lordo.

L'uso della gabbietta troncopiramidale chiusa è vietato per l'esportazione dell'uva di qualifica « extra ».

3. — *Paniere con manico,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti caratteristiche: fondo e pareti di lamine intrecciate di legno tranciato inchiodati o cuciti a listelli esterni orizzontali larghi cm. 2 e spessi mm. 10, costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio, inchiodati a quattro cantonali interni a sezione triangolare con lati uguali di cm. 2,5; tara massima 10 % del peso lordo.

4. — *Cestello con manico,* di legno tranciato o di vimini, del contenuto netto minimo di kg. 4 e massimo di kg. 4,5; tara massima 15 % del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete od in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio od altre essenze dure, esse devono essere ridotte del 20 %.

Nella tara massima indicata per ogni imballaggio vanno compresi i materiali d'impacco.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che presentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 6.

IMPACCO.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte ed in modo da occupare completamente con i grappoli la capacità dell'imballaggio. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità. Non sono ammesse spezzettature di grappoli ed acini staccati.

È obbligatorio l'uso di materiale d'impacco atto a proteggere il contenuto dell'imballaggio. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

Art. 7.

INDICAZIONI ESTERNE.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione secondo le prescrizioni di legge, del diametro di cm. 3 o 5 o 7 in relazione delle dimensioni dell'elemento dell'imballaggio su cui deve essere apposto;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichetta ben applicata alla testata stessa.

Il marchio nazionale deve figurare a sinistra. Le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1, e quella di cui alla lettera *d*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Quando particolari circostanze rendano impossibile l'apposizione delle indicazioni sulla testata, le indicazioni stesse possono figurare su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13×5, saldamente assicurato all'imballaggio.

È vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 8.

SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di uva da tavola dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico

e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana.

Le ditte che intendono esportare uva da tavola devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali, a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo predisposto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risulti la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità in colli e in peso suddivisa secondo le varietà, gli imballaggi e le qualifiche di selezione. La distinta sarà sottoscritta dall'esportatore. Uno degli originali di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posto nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di uva da tavola rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di uva da tavola devono essere dichiarate all'atto della loro spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, rifiuteranno la spedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di uva da tavola che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 10.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI n 2213.

Art. 11.

Il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV portante norme speciali tecniche per l'esportazione dell'uva da tavola è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dell'uva da tavola.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Lombardia	Milano
Venezia Tridentina	Bolzano Trento
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Gorizia
Emilia	Bologna Castel S. Giovanni Modena Bazzano Vignola Imola Faenza
Toscana	Pisa Cascina Pontedera
Marche	Fano Porto d'Ascoli
Abruzzi e Molise	Ortona Isernia
Campania	Napoli
Puglie	Bari Bisceglie
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina Catania

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

(1926)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 650 circa, delimitata dai seguenti confini:
Strada rotabile Casoli-Gessopalena; strada intercomunale Casoli-Roccascalegna; fosso di Prato, confine tra Casoli, Gessopalena e Roccascalegna.
La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1857)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:
a nord, la strada comunale di Riano;
a sud, la strada comunale che dalla Chiesa di Cozzano va a Piviano, la strada comunale di Monte Ciumé che unisce Piviano con Quinzano;
ad est, la strada comunale di Quinzano, il tratto di strada provinciale per Corniglio a cavallo del Rio Fabiola, che unisce l'inizio della strada di Quinzano con quella detta Strada di Riano;
ad ovest, il sentiero comunale del Boschetto che unisce la Chiesa di Cozzano con Pranello, la strada comunale di Pranelli;
Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1936 e 5 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 maggio 1935, 27 luglio 1936 e 5 maggio 1937, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1858)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 27 maggio 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, concernente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici.

(1954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione del perimetro di contribuenza alla spesa relativa alla strada di bonifica Bracciano-Castel Giuliano (Roma).

Con decreto Ministeriale 5 maggio 1938-XVI, n. 1650, è stato delimitato il perimetro di contribuenza nella spesa, a carico dei proprietari interessati, relativa alla costruzione della strada di bonifica Bracciano - Castel Giuliano eseguita in concessione dal Consorzio idraulico n. 1 dell'Agro Romano e ricadente nel comprensorio consorziale nonchè in quello della Maremma settentrionale romana.

(1842)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di Cassa.

A norma e per gli effetti di cui all'art 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di Cassa, secondo la situazione al 1° gennaio 1938-XVI.

(1863)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della grande Lotteria automobilistica di Tripoli.

Manifestazione maggio 1938-XVI « XII Gran Premio Tripoli ».

Biglietti vincenti estratti in Tripoli nei giorni 12, 13 *e* 15 *maggio* 1938-XVI.

A) Biglietti venduti, estratti, abbinati ai cinque corridori classificati rispettivamente 1°, 2°, 3°, 4°, 5° nella corsa « XII Gran Premio Tripoli », aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

		Serie		Numero		Premio	
1°	Biglietto: Serie	D	n.	10665	— 1° premio di	L.	4.419.524,75
2°	» »	AU	n.	87077	— 2° »	»	1.767.809,90
3°	» »	AI	n.	37666	— 3° »	»	883.904,95
4°	» »	G	n.	78767	— 4° »	»	441.952,40
5°	» »	Y	n.	97870	— 5° »	»	220.976,20

B) Biglietti venduti, estratti, abbinati agli altri 25 corridori iscritti alla corsa, aventi diritto ognuno al premio di L. 44.195,60.

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

		Serie		Numero
1°	Biglietto:	Serie	B	n. 29421
2°	»	»	C	n. 65729
3°	»	»	D	n. 21332
4°	»	»	D	n. 29936
5°	»	»	E	n. 14241
6°	»	»	J	n. 44010
7°	»	»	J	n. 52460
8°	»	»	L	n. 78393
9°	»	»	N	n. 69004
10°	»	»	X	n. 83885
11°	»	»	X	n. 84120
12°	»	»	AA	n. 51379
13°	»	»	AA	n. 68392
14°	»	»	AD	n. 60018
15°	»	»	AE	n. 66675
16°	»	»	AG	n. 29735
17°	»	»	AG	n. 78661
18°	»	»	AH	n. 63202
19°	»	»	AJ	n. 73838
20°	»	»	AK	n. 14943
21°	»	»	AL	n. 64075
22°	»	»	AM	n. 73268
23°	»	»	AM	n. 94566
24°	»	»	AN	n. 45310
25°	»	»	AS	n. 43339

C) Biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di consolazione di L. 11.048,80.

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

		Serie		Numero
1°	Biglietto:	Serie	A	n. 18507
2°	»	»	A	n. 19134
3°	»	»	A	n. 42656
4°	»	»	A	n. 65320
5°	»	»	B	n. 21183
6°	»	»	B	n. 28242
7°	»	»	B	n. 42580
8°	»	»	B	n. 76493
9°	»	»	C	n. 04011
10°	»	»	C	n. 68939
11°	»	»	D	n. 28120
12°	»	»	D	n. 54108
13°	»	»	E	n. 06137

14° Biglietto	Serie E	n. 13286
15° »	» E	n. 19902
16° »	» E	n. 22576
17° »	» E	n. 59900
18° »	» F	n. 27087
19° »	» F	n. 81225
20° »	» F	n. 83121
21° »	» G	n. 22375
22° »	» H	n. 34031
23° »	» H	n. 52506
24° »	» I	n. 08420
25° »	» I	n. 15016
26° »	» I	n. 35787
27° »	» I	n. 41888
28° »	» I	n. 42816
29° »	» I	n. 50796
30° »	» J	n. 09831
31° »	» J	n. 13229
32° »	» J	n. 39798
33° »	» K	n. 19206
34° »	» K	n. 33151
35° »	» L	n. 52960
36° »	» L	n. 77848
37° »	» N	n. 30811
38° »	» N	n. 40983
39° »	» O	n. 10171
40° »	» P	n. 15893
41° »	» Q	n. 20883
42° »	» Q	n. 34311
43° »	» R	n. 07042
44° »	» R	n. 95368
45° »	» S	n. 17440
46° »	» T	n. 77803
47° »	» U	n. 44154
48° »	» U	n. 62806
49° »	» U	n. 80307
50° »	» U	n. 83235
51° »	» V	n. 28326
52° »	» Y	n. 12282
53° »	» Y	n. 85717
54° »	» Z	n. 68342
55° »	» AB	n. 21305
56° »	» AB	n. 49268
57° »	» AC	n. 38355
58° »	» AD	n. 08061
59° »	» AE	n. 31682
60° »	» AE	n. 97003
61° »	» AG	n. 29253
62° »	» AG	n. 50603
63° »	» AG	n. 88668
64° »	» AH	n. 36441
65° »	» AH	n. 56402
66° »	» AJ	n. 31076
67° »	» AJ	n. 31512
68° »	» AJ	n. 73944
69° »	» AJ	n. 73952
70° »	» AJ	n. 94817
71° »	» AK	n. 07333
72° »	» AL	n. 30217
73° »	» AL	n. 59308
74° »	» AM	n. 68256
75° »	» AN	n. 35958
76° »	» AN	n. 51795
77° »	» AO	n. 06094
78° »	» AO	n. 18544
79° »	» AO	n. 78417
80° »	» AO	n. 98607
81° Biglietto	Serie AP	n. 65181
82° »	» AQ	n. 54236
83° »	» AQ	n. 74458
84° »	» AR	n. 05397
85° »	» AR	n. 59499
86° »	» AR	n. 84217
87° »	» AR	n. 92795
88° »	» AS	n. 63613
89° »	» AS	n. 72243
90° »	» AT	n. 49268
91° »	» AT	n. 54541
92° »	» AT	n. 95116
93° »	» AU	n. 72792
94° »	» AU	n. 88612
95° »	» AV	n. 09758
96° »	» AX	n. 51738
97° »	» AY	n. 02612
98° »	» AZ	n. 82254
99° »	» AZ	n. 84585
100° »	» AZ	n. 88489

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie D n. 10665, vincente il 1° premio	L. 110.488 —
2. Al venditore del biglietto Serie AU n. 87077, vincente il 2° premio	» 44.195,30
3. Al venditore del biglietto Serie AI n. 37666, vincente il 3° premio	» 33.146,40
4. Al venditore del biglietto Serie G n. 78767, vincente il 4° premio	» 16.573,20
5. Al venditore del biglietto Serie Y n. 97870, vincente il 5° premio	» 11.048,80

E) Premi ai corridori:

1. Al corridore 1° classificato	L. 204.403 —
2. » 2° classificato	» 110.488 —
3. » 3° classificato	» 55.244 —
4. » 4° classificato	» 44.195,30
5. » 5° classificato	» 33.146,40
A tutti i 28 corridori partiti: L. 441.952,40, e cioè: per ognuno	L. 15.784 —

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SULLA LOTTERIA

approvato con decreto Ministeriale 20 novembre 1936-XV modificato con decreto interministeriale dei Ministri per le finanze e per l'Africa Italiana, del 22 novembre 1937-XVI.

Biglietti vincenti — Pagamento dei premi.

Art. 19. — I biglietti vincenti dovranno essere presentati o fatti pervenire, a rischio dei mittenti, al Ministero delle Finanze — Servizi del Lotto — entro 180 giorni decorrenti da quello della corsa.

I relativi premi saranno pagati, previo il necessario controllo, dal Ministero predetto, mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia, ai singoli esibitori o ai mittenti dei biglietti, secondo le generalità da essi fornite.

I venditori dei biglietti vincenti e tutti gli altri aventi diritto ai premi dovranno seguire analoga procedura, presentando allo stesso Ministero una domanda di pagamento, nella quale siano specificati la serie ed il numero del biglietto venduto.

Decorsi i 180 giorni, i biglietti vincenti non presentati, saranno prescritti e, pertanto, inesigibili, ed i relativi premi devoluti al Partito Nazionale Fascista in Roma, per l'assistenza climatica ai figli del popolo.

Ugualmente prescritti saranno i premi degli altri aventi diritto che non abbiano presentato la domanda di pagamento entro il termine predetto. I relativi premi saranno, pure, devoluti al Partito Nazionale Fascista in Roma, per l'assistenza climatica ai figli del popolo.

PREMI TURISTICI

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto, ognuno, al premio turistico (viaggio di 1ª classe sui piroscafi e 10 giorni di soggiorno a Tripoli).

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

		Serie	
1°	Biglietto	A	n. 67676
2°	»	» C	n. 03503
3°	»	» C	n. 60256
4°	»	» F	n. 12924
5°	»	» G	n. 38043
6°	»	» G	n. 58188
7°	»	» J	n. 13498
8°	»	» J	n. 48081
9°	»	» K	n. 11302
10°	»	» L	n. 24942
11°	»	» M	n. 17951
12°	»	» N	n. 16842
13°	»	» O	n. 53219
14°	»	» P	n. 20017
15°	»	» R	n. 09123
16°	»	» S	n. 06212
17°	»	» S	n. 30433
18°	»	» S	n. 68888
19°	»	» T	n. 26443
20°	»	» T	n. 45227
21°	»	» U	n. 78467
22°	»	» V	n. 38065
23°	»	» V	n. 52860
24°	»	» Z	n. 13102
25°	»	» Z	n. 33605
26°	»	» AC	n. 20930
27°	»	» AC	n. 71843
28°	»	» AD	n. 63264
29°	»	» AF	n. 42755
30°	»	» AF	n. 53276
31°	»	» AH	n. 15200
32°	»	» AH	n. 19619
33°	»	» AH	n. 39819
34°	»	» AH	n. 40374
35°	»	» AI	n. 50850
36°	»	» AI	n. 85804
37°	»	» AJ	n. 04203
38°	»	» AK	n. 06698
39°	»	» AL	n. 33310
40°	»	» AL	n. 77137
41°	»	» AM	n. 53915
42°	»	» AN	n. 35981
43°	»	» AO	n. 73230
44°	»	» AR	n. 84776
45°	»	» AS	n. 90692
46°	»	» AT	n. 22623
47°	»	» AT	n. 73372
48°	»	» AU	n. 37290
49°	»	» AV	n. 87999
50°	»	» AY	n. 56910

Detti premi vengono consegnati ai possessori dei biglietti vincenti a decorrere dal 30 maggio 1938 e possono essere usufruiti fino alla data del 28 febbraio 1939, senza alcuna possibilità di proroga.

Chi non possa o non voglia usufruire direttamente del premio turistico, ha facoltà di designare altro nominativo al quale vengono trasferiti tutti i benefici del premio turistico.

Roma, addì 25 maggio 1938 - Anno XVI.

p. *Il Ministro per le finanze*
presidente del Comitato di direzione della Lotteria:
RAMPINI.

(1934)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 115

del 28 maggio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,95
Francia (Franco)	52,60
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	4,95
Belgio (Belga)	3,2015
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	65,99
Danimarca (Corona)	4,194
Norvegia (Corona)	4,7205
Olanda (Fiorino)	10,477
Polonia (Zloty)	357,10
Portogallo (Scudo)	0,854
Svezia (Corona)	4,844
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,30
Id. 3,50 % (1902)	70,975
Id. 3,00 % Lordo	51,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,375
Id. Id. 5 % (1936)	[illegible]
Rendita 5 % (1935)	93,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,475
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,575
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,375

Media dei cambi e dei titoli — N. 116

del 30 maggio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94 —
Francia (Franco)	52,65
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	4,96
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	65,96
Danimarca (Corona)	4,1965
Norvegia (Corona)	4,7235
Olanda (Fiorino)	10,485
Polonia (Zloty)	358,10
Portogallo (Scudo)	0,8545
Svezia (Corona)	4,8465
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,325
Id. 3,50 % (1902)	71,025
Id. 3,00 % Lordo	51,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,275
Id. Id. 5 % (1936)	93,675
Rendita 5 % (1935)	94 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,50
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	209590	532 —	*Carrozzi* Amalia fu Tommaso, moglie di Bolognini Saverio, dom. a Cagliari, vincolata quale parte di dote della titolare.	*Carozzi* Amalia di Tommaso, ecc., come contro.
Id.	593178	80,50	*Carrozzi* Amalia fu Tommaso, moglie di Bolognini Saverio, dom. in Casale, vincolata quale parte di dote della titolare.	*Carozzi* Amalia fu Tommaso, moglie di, ecc., come contro.
Id.	848591	108,50	*Gioanini* Cristina fu Domenico-Emanuele, nubile, dom. a Castellino Tanaro (Cuneo).	*Degiovannini* Cristina fu Domenico-Emanuele, nubile, dom. a Castellino Tanaro (Cuneo).
Rendita 5 %	031189	400 —	*Cosale* Giuseppe fu Antonio, moglie di Oliveri Onofrio, dom. in Alcamo (Trapani), con vincolo dotale.	*Casale* Giuseppina fu Antonio, moglie di, ecc., come contro.
Id.	031190	115 —	Oliveri Onofrio fu Antonino, dom. in Alcamo (Trapani), sottoposta ad ipoteca a favore di *Cosale* Giuseppina fu Antonio, moglie del titolare in garanzia della di lei dote.	Oliveri Onofrio fu Antonino, dom. in Alcamo (Trapani), sottoposta ad ipoteca a favore di *Casale* Giuseppina fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	554	2.635 —	Corsi *Carlo* fu Francesco, dom. in Mirteto (Massa).	Corsi *Giuliano-Carlo* fu Francesco, dom. in Mirteto (Massa).
P. R. 3,50 %	334929	2.852,50	Fanoli Alessandro e Paolo di Stefano, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Podestà *Erminia* fu Alessandro, moglie di Fanoli Stefano predetto, tutti eredi indivisi di Podestà Alessandro fu Francesco, dom. a Genova. L'usufrutto vitalizio spetta a Podestà Erminia fu Alessandro, moglie di Fanoli Stefano.	Fanoli Alessandro e Paolo di Stefano, minori sotto la p p. del padre e figli nascituri di Podestà *Angela-Rosa-Erminia* fu Alessandro, moglie di Fanoli Stefano predetto, tutti eredi indivisi di Podestà Alessandro fu Francesco, dom. a Genova. L'usufrutto vitalizio spetta a Podestà *Angela-Rosa-Erminia* fu Alessandro, moglie di Fanoli Stefano.
Cons. 3,50 %	385441	119 —	Castagnino *Angela* fu Salvatore, nubile, dom. in Chiavari (Genova).	Castagnino *Maria-Angela-Eugenia* fu Salvatore, ecc., come contro.
Id.	251911	339,50	Martinez Maria fu Giovanni ved. di Luisetti Ermenegildo, dom. a Milano. Con usufrutto a Brambilla *Fedelina* fu Pietro, nubile.	Martinez Maria fu Giovanni, ved. di Luisetti Ermenegildo, dom. a Milano. Con usufrutto a Brambilla *Fedele* fu Pietro, ved. di *Luini Paolo*.
Id.	20180	70 —	Brondi *Enrico* di Giosafatte, dom. in Lerici (Genova).	Brondi *Antonio-Enrico* di Giosafatto, dom. in Lerici (Genova).
Id.	671303	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	800917	245 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	171552	1.015 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	20182	70 —	Venè *Angela* di Angelo, moglie di Brondi Enrico, dom. in Lerici (Genova).	Venè *Maria-Arcisa* di Angelo, moglie di Brondi Antonio-Enrico, ecc., come contro.
Id.	800916	245 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	171551	1.085 —	Come sopra	Come sopra
Id.	080427	17,50	Ursino Vincenza fu Vincenzo-Luigi, minore sotto la p. p. della madre Miglietta *Giuseppa* fu Antonio, ved di Ursino Vincenzo-Luigi, dom. a Torchiarolo (Lecce).	Ursino Vincenza fu Vincenzo-Luigi, minore sotto la p p. della madre Miglietta *Antonia-Maria-Giuseppa* fu Antonio, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	235857	50 —	*Mataluno* Filippo fu Nicola, minore sotto la tutela di *Mataluno* Antonio fu Filippo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ricca Giacinto fu Francesco.	*Mataluna* Filippo fu Nicola, minore sotto la tutela di *Mataluna* Antonio fu Filippo, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ricca Giacinto fu Francesco.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	228687	122,50	Pistone *Maria-Celestina*, nubile, dom. a Catania, ipotecata a favore dello Stato.	Pistone *Maria-Angela-Celestina*, nubile, dom. a Catania, ipotecata a favore dello Stato.
Cons. 3,50 %	803669	70 —	Pistone *Celestina* di Maria Stella, moglie di La Rosa Filippo, dom. in Catania, ipotecata come sopra.	Pistone *Maria-Angela-Celestina*, ecc., come contro.
Id.	803670	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Buono del Tesoro 1940	959 Serie 5ª	Capitale 5.000 —	Pistone *Maria-Celestina* di Maria Stella, nubile, vincolato per cauzione a favore dello Stato.	Pistone *Maria-Angela-Celestina*, ecc., come contro.
Id. 1943	229 Serie G	2.000 —	Pistone *Maria-Celestina* di Maria Stella, moglie di La Rosa Filippo, vincolato come sopra.	Pistone *Maria-Angela-Celestina*, ecc., come contro.
Id. 1940	143 Serie III	1.000 —	Robba *Adriana* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Santamaria Enrichetta fu Giambattista, ved. Robba.	Robba *Adriano* fu Luigi, ecc., come contro.
Id. 1943	452 Serie F	500 —	Robba Pierina, Elisa, Serafino, *Adriana* e Livia fu Luigi, minori, ecc., come sopra.	Robba Pierina, Elisa, Serafino, *Adriano* e Livia fu Luigi, minori, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 %	103702	700 —	Pianca *Elisa* fu Giuseppe, moglie di Buffaglia Giuseppe, dom. in Torino; vincolata per dote della titolare.	Pianca *Luigia-Elisabetta* fu Giuseppe, moglie di, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	325752	1.099 —	Palermo Rosaria fu Girolamo, minore sotto la p. p. della madre Pantano *Maria-Teresa*, ved. di Palermo Girolamo, dom. in Siracusa.	Palermo Rosaria fu Girolamo, minore sotto la p. p. della madre Pantano *Teresina*, ved. ecc., come contro.
Id.	402204	217 —	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Serafino*, dom. a Susa (Torino). Usufrutto a Tonietto *Serafino* fu Battista.	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*. Usufrutto a Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*.
Id.	504471	875 —	*Apoldonnia* Iolanda di Adolfo, moglie di Rispo Arturo, dom. a Napoli, vincolata.	*Apollonio* Iolanda di Adolfo, moglie di Rispo Arturo, dom. a Napoli, vincolata.
Cons. 3,50 %	282659	94,50	Del *Coro* Maria di Bonaventura, moglie di Rocco Gennaro, dom. a Rivello (Potenza), dotale.	Del *Core* Maria di Bonaventura, ecc., come contro.
Id.	751384	206,50	Tonni Bazza Diodata ed Antonio fu Michele, minori sotto la p. p. di Vittori *Matilde* ved. Tonni Bazza, dom. in Roma, in parti uguali. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta, senza fede di vita, a Vittori *Matilde* fu Pietro, ved. di Tonni Bazza Michele, dom. in Roma, giusta domanda 6 giugno 1916.	Tonni Bazza Diodata ed Antonio fu Michele, minori sotto la p. p. di Vittori *Lucrezia-Matilde* detta *Matilde* ved. Tonni Bazza, ecc.; l'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta, senza fede di vita, a Vittori *Lucrezia-Matilde* detta *Matilde* fu Pietro vedova, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	64859	700 —	Tonni Bazza Diodata fu Michele, nubile, dom. a Brescia; l'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Vittori *Matilde* fu Pietro, ved. di Tonni Bazza Michele, dom. a Brescia, ed il pagamento delle rate semestrali sarà fatto senza esibizione del di lei certificato di vita, giusta la domanda di Tonni Bazza Luigi del 21 febbraio 1920.	Tonni Bazza Diodata fu Michele, ecc.; l'usufrutto vitalizio della presene rendita spetta a Vittori *Lucrezia-Matilde* detta *Matilde* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	356469	241,50	Tonni Bazza Antonio e Diodata fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Vittori *Matilde* fu Pietro, ved. Tonni Bazza, dom. a Brescia.	Tonni Bazza Antonio e Diodata fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Vittori *Lucrezia-Matilde* detta *Matilde* fu Pietro, ved. Tonni Bazza, dom. a Brescia.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1660)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 4 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
22 giugno 1937	Buchet & Colcombet S. A. I., a Milano.	Disegno di tessuto con effetto di nastri intrecciantisi a spiga con rilievo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15221
14 ottobre »	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con cordone a serpentine piatte affiancate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15222
22 giugno »	Buchet & Colcombet S. A. I., a Milano.	Disegno di tessuto con effetto di intreccio formante dei quadrati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15223
21 ottobre »	Manfredi Umberto, a Torino.	Fotomontaggio per ritratti, gruppi e simili (disegno).	15224
9 luglio »	Vespignani Virgilio, a Viareggio (Lucca).	Placchetta distintivo per sportivi con gnomo e scritta: vai, corri, vola (modello).	15225
17 settembre »	Giardina Raffaele, a Mezzocorona (Trento).	Bicicletta a doppia trazione con movimento dei pedali a bilanciere (modello).	15226
19 agosto »	Unger Alberto, a Milano.	Apparecchio per segnare il taglio nella confezione di abiti ed altri lavori di sarto a mezzo ago infilato (modello).	15227
21 settembre »	Franzese Salvatore, a Napoli.	Cassa funebre in legno a forma di croce (modello).	15228
14 ottobre »	Biondi Serafino, a Roma.	Zoccolo atto a realizzare ornamenti floreali su tombe da campo e simili in cui vi sono due scomparti agli angoli, atti a sostenere anche il pavimento (modello).	15229
14 » »	Biondi Serafino, a Roma.	Zoccolo atto a realizzare ornamenti floreali su tombe da campo e simili, munito di apposito sperone per il sostegno del pavimento (modello).	15230
10 » »	Biondi Serafino, a Roma.	Zoccolo atto a realizzare ornamenti floreali su tombe da campo e simili formante apertura per la suddivisione ornamentale (modello).	15231
8 » »	Fossati Paolo, a Mercallo (Varese).	Elemento di laterizio presentante una gola centrale superiore e due ampie gole laterali per la messa in opera con la gettata di calcestruzzo di due barre di ferro per ogni lato delle quali le superfici possono anche essere piegate (modello).	15232
16 » »	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con gruppi distesi alla rinfusa, di garofani con gambo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15233
2 dicembre »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di stelline e teste di miosotis alternatamente abbinati e disposti in allineamento parallelo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15234

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
14 ottobre 1937	Società Anonima Vitrum, a Genova.	Blocco e inquadratura racchiudenti quattro blocchetti di carta mediante cornice di cartone lungo i due lati maggiori del blocco stesso (modello).	15235
» » »	Albano Inico Armando, a Torino.	Quadrante multiplo suddiviso per cruscotti di automobile e simili (modello).	15236
20 » »	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con piccoli elefanti, frammisti a ranuncoli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15237
21 » »	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con fiorellini stilizzati tipo nicotiana e foglie, disposti a mosaico, secondo linee parallele. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15238
» » »	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con mazzi composti a fregio, di mughetti, silene pendule e foglie varie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15239
10 dicembre »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di foglie di serenella, fior di acacia, di elianto, frutti di melograno, piante di potomogeti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15240
18 ottobre »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di infiuorescenze a ombrello di millefiori. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15241
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con intreccio di fantasia di colombe, cervi, lonze, pigne, digitali, garofani e fiordalisi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15242
27 » »	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con fiori diversi, viole di parma, margherite e bottoni, disposti a forma di spina di pesce. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15243
6 dicembe »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con linee spezzate parallele di rami di gelsomino. (Privativa richesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15244
22 ottobre 1937	Dunlop Rubber Company Limited, a Fort Dunlop, Erdington, Birmingham (G. Bretagna).	Cerchione di gomma per cicli la cui superficie di scorrimento presenta una nervatura periferica centrale e due nervature laterali con dentellatura a « V » dal lato esterno, collegate fra loro da strette striscie nonchè una fila di borchie a forma di diamante colle-	15245

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
		gate alle nervature laterali mediante strette striscie trasversali (modello). — Rivendicazione di priorità dal 3 settembre 1937. Gran Bretagna).	
22 ottobre 1937	Dunlop Rubber Company Limited, a Fort Dunlop, Erdington, Birmingham (G. Bretagna).	Cerchione di gomma per cicli presentante alla superficie di scorrimento cinque striscie periferiche di borchie a bordi dentellati di cui le laterali sono sfalsate rispetto alle tre centrali raggruppate fra loro in senso trasversale (modello). — (Rivendicazione di priorità dal 13 maggio 1937. Gran Bretagna).	15246
27 » »	Soc. An. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone in materia plastica con gambo forato conico cavo e campana esterna conica flangiata (modello).	15247
» » »	Soc. An. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone in materia plastica con gambo conico e corpo scampanato fino all'esterno, bordo con nervature esterne circolari (modello).	15248
» » »	Soc. An. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone in materia plastica con frontale anteriore a guisa di semisfera convessa e posteriormente con gambo sagomato conico (modello).	15249
» » »	Soc. An. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone di materiale plastico con due fori sul frontale, calottina centrale seguita da conicità inversa e flangia conica (modello).	15250
» » »	Soc. An. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone in materia plastica con fusto conico forato trasversalmente con cavità frontale e flangia sagomata (modello).	15251
» » »	Soc. An. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone in materia plastica con gambo cilindrico, superficie anteriore concava conica e flangia conica (modello).	15252
» » »	Soc. An. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone in materia plastica con superficie frontale a cuspide con nervature elicoidali nella conicità esterna ed impronta stellare sulla superficie frontale interna (modello).	15253
» » »	Soc. An. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone in materia plastica a forma di palla con gambo conico perforato trasversalmente (modello).	15254
» » »	Soc. An. Bottonificio Pietro Capra & C., a Piacenza.	Bottone in materia plastica con corona di intagli radiali partenti dal bordo (modello).	15255
22 dicembre »	Calzaturificio Zen di Balzarini & C., a Parma.	Sottopiede di sughero, pelle o simili applicato sopra una base per il tramite di una tela con margine addoppiato (modello).	15256
3 novembre »	Castagna Giuseppe Giovanni, a Milano.	Bottone accoppiato per chiusura di tende da campo militari e civili, per imballi di tela e simili (modello).	15257
4 dicembre »	Gobbo Ottokar, a Milano.	Piastrella per pavimentazioni a forma di triangolo equilatero con un lato provvisto di una tacca triangolare pure equilatera (modello).	15258
22 ottobre »	Buchet & Colcombet S. A. I., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con elementi in forma di ali stilizzate, l'una appuntita e l'altra smussata, collegati a coppie da un filetto trasversale. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15259
23 novembre »	Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Tessuto a maglia con disegno a gruppi di due linee parallele con puntini esterni irregolari e zona chiara fra i gruppi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15260

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
13 novembre 1937	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con diagonale persiano di righe contenenti geroglifici, segni cabalistici e figure geometriche. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15261
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con sparsa di piccoli e grossi ferri di cavallo a gruppi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15262
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con allineamento regolare di teste di garofani aureolati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscno caratteristica del disegno stesso).	15263
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grandi e piccoli cubi composti di prismi su fondo di corolle di margheritine. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15264
16 » »	Ditta Carrozzeria Touring, a Milano.	Parafango per automobili a profilo aerodinamico (modello).	15265
15 dicembre »	S. A. Calzaturificio Lombardo « Vitale », a Busto Arsizio (Varese).	Calzatura a sandalo con tomaia a striscie variamente intrecciate e chiusura a cinturino (modello).	15266
17 » »	Faccioni Guerrino, a Vicenza.	Vetro verde di chiusura anteriore per fari e fanali di veicoli, conformato a calotta sferica (modello).	15267
» » »	Faccioni Guerrino, a Vicenza.	Vetro verde di chiusura anteriore per fari e fanali di veicoli, conformato a disco piano (modello).	15268
10 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno, con aspetto ottico di quadrati congiunti, di vasetti a corno o a ghianda con ageratum, cardi e frutti d'ontano. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15269
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scacchiera di raggruppamento di mezzelune e stelle. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15270
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grande spinato di righe di « esse », righe di fiorellini e catene di foglie di fragola fantasticamente ornate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15271
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di piante di ludvigia, fior di digitale, e zinia e foglie di viola del pensiero. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15272

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
10 dicembre 1937	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con astri, papaveri, fiordalisi, gerani e fiorellini in cordoni a forma di spirilli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15273
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con colombi, uccellini e farfalle in volo, su cespuglio di biancospino con fiori e frutti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15274
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele ed alterne di rose, garofani, ellebori, calendole fior di timo e uccelletti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15275
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoni paralleli di margherite, fior di tiglio, nasturzio d'acqua, fior di fagiolo, garofani, grappoli di non ti scordar di me, eliantemi, arnica e uccellini. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15276
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoni di violaciocche, fior capucci, stelle alpine, giunchiglie, garofani, astri e foglie di ranuncolo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15277
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di foglie di nummolaria e foglie di calta. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15278
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe di fiori di carruba contornati da riccioletti, separati da cardi stilizzati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15279
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento di code di scoiattolo a direzione uniforme con al centro proiezione di astri, calendole, viticci e gerani semplici. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15280
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con medaglioni di ciclamini, astragale, fiorellini inseriti su striscie parallele adorne di figure geometriche a guisa di ricamo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15281

DATA del deposito della domanda	TITOLARE sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
10 dicembre 1937	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con spaziato regolare di piante di carciofo senza frutto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15282
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grande spaziatura di tulipani d'Olanda, euforbie e foglie di ludvigia finemente ornate a modo di scrittura e segni orientali. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15283
6 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con campo di quadrati a strisce longitudinali e trasversali a gruppi di quattro separati da strisce punteggiate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15284
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grosse foglie di acero su fondo punteggiato da corolle di astri. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15285
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fasce di diagonali parallele in sfumatura degradante di fiori di loto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15286
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disseminato regolare di palloncini ornati con ramoscelli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15287
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di ramoscelli di crisantemi, calendole e fior di tiglio. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15288
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fitto intrico di garofani e fior di robinia. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15289
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento di serpentine irregolari. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15290
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoni paralleli di mimose, ciclamini, foglie di serenella, ellebori. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15291

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
6 dicembre 1937	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con la sparsa regolare di grossi cromosoni su fondo macchiettato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15292
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con piastrellatura a esagoni di ghirlande concentriche di fiorellini stilizzati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15293
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disseminato regolare di doppie elissi separate da gruppetti di punti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15294
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con intrico di rami fior di vite e ghiande. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15295
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessunto decorato con fondo pieno di catene di anelli uniti con macchie e ombreggiature. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15296
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di corolle a cinque petali orlati a guisa di ricamo con bordo delle stesse a fondo pieno. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15297
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione parallela di bande con aculei equidistanti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15298
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con linee spezzate parallele ornate da piccole losanghe iridate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15299
13 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di garofolini, composite, gelsomini e foglie di caprifoglio, diviso da righe di petali a colorazione più intensa. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi, non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15300
6 » »	Brunetti Nicomede, a Milano.	Variatore graduale di velocità a catena trapezoidale (modello).	15301
23 » »	Gomba Renzo, a Milano.	Foglio-busta per corrispondenza con bordi di chiusura ad angolo (modello).	15302

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
23 dicembre 1937	Gomba Renzo, a Milano.	Foglio-busta per corrispondenza con apertura a strappo (modello).	15303
28 » »	Edith Meise, a Roma.	Figurini di moda a stoffa visibile (modello).	15304
» » »	Dannevig Mogens, a Kongsvinger (Norvegia).	Ago d'irrigidimento per colletti flosci (modello).	15305
29 » »	Ditta Hans Dittmayer, a Peterswald (Cecoslovacchia).	Cerniera a chiusura scorrevole, detta chiusura lampo, le cui file di elementi di chiusura presentano almeno due colori e formano un campo di chiusura suddiviso per colorazioni (modello).	15306
13 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con allineamento parallelo di rampicanti e foglie di garofano e fiori di nasturzio. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15307
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con proiezione a fondo pieno di sezioni di fusti di canne. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15308
16 » »	Gorla Piera, a Milano.	Suola di cuoio interrotta da un inserimento di gomma allo scopo di farla servire da rinforzo a una suola di altro materiale più rigido ad esempio sughero o legno (modello).	15309
» » »	Castelli Luigi, a Milano.	Nervature di centramento nei tubetti costruiti in materiale isolante ed inseriti nelle leve o bracci porta contatto da spinterogeno (modello).	15310
9 » »	Buchet & Colcombet S. A. I., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con file contigue di foglie dirette alternativamente in senso opposto o legate fra di loro da una linea che ne segue il contorno. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15311
» » »	Buchet & Colcombet S. A. I., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con petali a foglie parzialmente sovrapponentesi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15312
» » »	Buchet & Colcombet S. A. I., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con larghi fiori a cinque petali spiegati aventi screziature centrali. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15313
» » »	Buchet & Colcombet S. A. I., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con motivo floreale stilizzato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15314
» » »	Buchet & Colcombet S. A. I., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con fasci di foglie, motivi floreali stilizzati racchiusi in una ghirlanda a festoni, tralci stilizzati e piccoli rami con foglie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15315

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
9 dicembre 1937	Buchet & Colcombet S. A. I., a Torino.	Disegno di tessuto decorato con motivi frammentari di danza di fauni e ninfe contornati da elementi decorativi vari. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15316
20 » »	Pina Piero, a Torino.	Fusoliera stampata in carta per aeroplani-giocattolo (modello).	15317
» » »	Pina Piero, a Torino.	Ala stampata in carta per aeroplani-giocattolo (modello).	15318
» » »	Pina Piero, a Torino.	Timone di profondità stampato in carta per aeroplani-giocattolo (modello).	15319
» » »	Pina Piero, a Torino.	Ala stampata in carta ondulata per aeroplani-giocattolo (modello).	15320

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1747)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76 e 77 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Mantova;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente: Vandelli dott. Ermindo, vice prefetto.

Membri: Casagrandi prof Oddo, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Padova; Mameli prof. Efisio, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica nella Regia università di Padova; Di Stefano dott. Francesco, coadiutore chimico di 1ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; Denes prof. Giulio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Padova.

Segretario: Gambardella dott. Domenico, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 28 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1957)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria del concorso al posto di veterinario capo direttore del macello di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo direttore del macello di Ascoli Piceno nominata con decreto Ministeriale 21 agosto 1927 e la relativa graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento di concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formata:

1° Ciarrocchi Emidio, voti titoli in 50/00 9,29, media delle prove pratiche in 50/00 41, media delle prove scritte in 50/00 47, votazione prova orale 49, totale 146,29.

2° Orlandini Cesare, voti titoli in 50/00 10,69, media delle prove pratiche in 50/00 40,50, media delle prove scritte in 50/00 42,50, votazione prova orale 44, totale 137,69.

3° Caradonna Luigi, voti titoli in 50/00 9,66, media delle prove pratiche in 50/00 39,50, media delle prove scritte in 50/00 34,50, votazione prova orale 35, totale 118,66

2. — Il dott. Ciarrocchi Emidio è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario capo direttore del macello di Ascoli Piceno.

3. — Il podestà di Ascoli Piceno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Ascoli Piceno, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FORMICA.

(1849)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.